

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 44

mercoledì, 31 ottobre 2018

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

3. Di stabilire che gli allegati alle DGR che disciplinano il manuale dei flussi DOC e i documenti tecnici delle RFC allegati a decreti dirigenziali, che nel loro insieme definiscono il patrimonio informativo sanitario e socio sanitario della Regione Toscana, vengono ridefiniti "Specifiche Funzionali" di ciascun flusso informativo.

4. Di stabilire che nelle Specifiche Funzionali verranno dettagliate le regole di compilazione dei tracciati, le specifiche sulla struttura dati, i controlli regionali, il ritorno informativo e i servizi forniti alle aziende.

5. Di stabilire che le Specifiche Funzionali di ciascun flusso informativo possono essere modificate senza comportare emissione di ulteriori delibere di Giunta Regionale o decreti dirigenziali ma mediante aggiornamenti di versione pubblicati sulle pagine web dedicate.

6. Di stabilire che le variazioni e le integrazioni delle Specifiche Funzionali di ciascun flusso informativo siano rese note sia mediante comunicazione ai referenti aziendali del Controllo Direzionale, sia dandone immediata evidenza sulle pagine web di riferimento, richiamando a specifica sezione "Revisioni" dello stesso che documenti data di aggiornamento, descrizione delle modifiche apportate, autori e approvazioni.

7. Di stabilire che l'istituzione di nuovi flussi informativi sarà disciplinata mediante Decreti Dirigenziali.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli art. 4, 5 e 5 bis LR.23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della medesima LR 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

DELIBERAZIONE 22 ottobre 2018, n. 1177

Approvazione del Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, ai sensi del D.M. 25/11/2015.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;

Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la Legge 2 giugno 1988, n. 218, concernente misure per la lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali;

Vista l'O.M. del 10 maggio 1991, recante norme per la profilassi di malattie di animali, che include la scrapie tra le malattie a carattere infettivo e diffusivo elencate all'articolo 1 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

Visto il D.M. del 3 agosto 1991, concernente il riconoscimento del Centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale Centro di referenza nazionale";

Visto il D.M. del 8 aprile 1999, concernente norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini;

Visto il Regolamento (CE) 999/2001 del 22 maggio 2001, del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni per il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili, e s.m.i., che prevede l'attuazione di programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE;

Vista la Decisione 2003/100/CE del 13 dicembre 2003, che fissa requisiti minimi per l'istituzione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;

Visto il D.M. del 25 novembre 2015, recante misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica, finalizzate all'incremento dell'allele di resistenza della proteina prionica (ARR) nell'intero patrimonio ovino nazionale;

Atteso che il sopra citato D.M. del 25 novembre 2015 fa obbligo alle Regioni ed alle Province Autonome di predisporre Piani di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, secondo i criteri e le modalità contenuti negli allegati I, II e III dello stesso D.M.;

Vista la propria Delibera n. 22 del 10 gennaio 2005, che approva il Progetto regionale di selezione genetica per la resistenza alle Encefalopatie Spongiformi (TSE) negli ovini;

Ritenuto pertanto necessario aggiornare il Progetto regionale di cui alla Delibera n. 22 del 10 gennaio 2005, per integrarlo e allinearlo in modo coerente alle misure di prevenzione su base genetica per l'eradicazione della scrapie ovina classica previste dal Decreto del 25 novembre 2015 sopra richiamato;

Considerato che il Settore Prevenzione Collettiva della Direzione diritti di cittadinanza e coesione sociale ha elaborato il “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, ai sensi del D.M. 25/11/2015”, allegato A, e che lo stesso è stato inoltrato al Ministero della Salute con nota prot. AOO-GRT/262047/Q.110.030 del 16/05/2018 al fine di acquisire l’approvazione prevista dall’art. 2 comma 3 del citato D.M. 25 novembre 2015;

Recepite le osservazioni ed acquisito il parere favorevole della Direzione Generale della Sanità Animale e dei Farmaci Veterinari del Ministero della Salute, espresso con nota prot. 0019272-02/08/2018-DGSAF-MDS-P ricevuta con prot. AOO-GRT/402002 del 22/08/2018/Q.110;

Ritenuto, per quanto sopra espresso, di approvare il suddetto “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, ai sensi del D.M. 25/11/2015”, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, e di revocare la Delibera n. 22 del 10 gennaio 2005;

A voti unanimi

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni in premessa esposte, il “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, ai sensi del D.M. 25/11/2015”, allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di revocare la propria Delibera n. 22 del 10 gennaio 2005.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis della L.R. 23/2007 e sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell’art. 18 della L.R. 23/2007.

Segreteria della Giunta
Il Direttore Generale
Antonio Davide Barretta

SEGUE ALLEGATO

Allegato A

“Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alla scrapie classica degli ovini, ai sensi del D.M. 25/11/2015”

CAMPO DI APPLICAZIONE

L'attuazione del Piano è obbligatoria per le aziende commerciali, indipendentemente dalla consistenza del gregge. Sono escluse le aziende che allevano ovini per il solo autoconsumo o i cui animali sono destinati ad attività diverse dalla riproduzione o dalla produzione di alimenti (da compagnia o per attività didattico- sociali).

OBIETTIVO DEL PIANO

Il Piano si prefigge il miglioramento della resistenza alla scrapie classica della popolazione ovina regionale, tenendo al contempo in considerazione i programmi di valorizzazione dei caratteri morfo-funzionali di razza, incrementando gradualmente nella popolazione ovina, la frequenza degli alleli che conferiscono resistenza alla malattia. E' a tale scopo analizzato il genoma dei maschi per individuare e consentire la diffusione esclusivamente di arieti portatori di tali alleli. La disseminazione regolamentata degli arieti potrà:

- a) concorrere alla creazione di greggi a rischio trascurabile di scrapie classica;
- b) concorrere all'eradicazione della scrapie classica degli ovini;
- c) contribuire alla tutela della salute umana ed animale

Nelle razze autoctone con ridotta variabilità genetica o a rischio di estinzione la selezione dei riproduttori utilizzabili terrà conto di programmi per il mantenimento e la valorizzazione di caratteri morfo-funzionali tipici della razza, eventualmente presenti.

DEFINIZIONI

Ai fini del presente Piano regionale, si intende per:

- a) **azienda o allevamento**: qualsiasi luogo in cui gli ovini sono detenuti, mantenuti o allevati su base permanente o temporanea;
- b) **aziende/allevamenti di elevato merito genetico**: le aziende/allevamenti commerciali che risultano iscritte al libro genealogico (LG) o ai registri anagrafici (RA);
- c) **aziende/allevamenti commerciali**: tutte le aziende/allevamenti che non soddisfano le condizioni delle aziende di elevato merito genetico;
- d) **aziende/allevamenti non commerciali (produzione da autoconsumo)**: tutte le aziende con numero massimo di nove capi adulti inclusi un riproduttore maschio ed un riproduttore femmina. Tali allevamenti possono cedere animali solo ad altre aziende non commerciali o inviarli alla macellazione immediata;
- e) **libro genealogico**: libro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come modificata dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza della specie ovina, sottoposti allo stesso Piano di selezione, con l'indicazione degli ascendenti;

- f) **registro anagrafico:** registro tenuto e gestito, ai sensi dell'art. 3 della predetta legge n. 30 del 1991, dall'Associazione nazionale della pastorizia (ASSONAPA), nel quale sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza autoctona a limitata diffusione della specie ovina, con l'indicazione degli ascendenti per la conservazione e la salvaguardia delle razze ovine medesime;
- g) **razze ovine a rischio:** razze autoctone a rischio di estinzione numericamente poco rappresentate e localizzate in limitate area geografiche, riconosciute dal registro anagrafico con D.M. n. 9314 del 23.04.2010 del MiPAAF, ovvero dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana;
- h) **analisi genetiche di genotipizzazione:** analisi effettuata dai laboratori riconosciuti dal Ministero della Salute per la determinazione del genotipo del gene della proteina prionica di un ovino, espresso come coppia degli alleli che condizionano la suscettibilità/resistenza alla scrapie classica;
- i) **allele:** variante di uno dei polimorfismi del gene della proteina prionica ovina che condizionano la suscettibilità o la resistenza alla scrapie classica;
- j) **prelievo ufficiale:** prelievo di sangue o altri fluidi biologici o bulbi piliferi, necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano. Il prelievo di sangue deve essere eseguito da un medico veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente. Esclusivamente nelle aziende/allevamenti di *elevato merito genetico* il prelievo di sangue o di altri fluidi biologici e del bulbo pilifero è effettuato rispettivamente da medici veterinari e da personale tecnico appartenente alle Associazioni di categoria degli allevatori.
- k) **genotipo riferito alla proteina prionica di ovino:** coppia di alleli codificanti la proteina prionica, presenti nel genoma di un animale;
- l) **riproduttore:** soggetto maschio o femmina che, raggiunta la maturità sessuale, viene destinato dall'allevatore all'accoppiamento per la produzione delle successive generazioni;
- m) **gruppi di monta:** gruppi di ovini autorizzati dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente, formati generalmente da un solo maschio e un certo numero di femmine (25-50). Si tratta di una monta controllata che consente di ottenere più velocemente un elevato numero di soggetti con i caratteri di resistenza, di conoscere la paternità dei nati, di programmare gli accoppiamenti ed evitare la eliminazione immediata (ma non oltre il periodo transitorio) di soggetti che presentano caratteri produttivi (latte, morfologia mammaria ecc.) da trasmettere alla progenie. Tutte le femmine utilizzate devono essere identificate e registrate in Banca Dati Nazionale (BDN), poi genotipizzate con le medesime modalità previste per i riproduttori maschi;
- n) **comunicazioni ufficiali del Piano:** informazioni obbligatorie, relative alle attività di genotipizzazione, da trasmettere alle autorità competenti, al Centro di riferimento nazionale per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate (CEA) che gestisce la Banca dati nazionale della selezione genetica (BDNSG) e al laboratorio nazionale di riferimento per la caratterizzazione dei ceppi e la genetica delle EST animali (Istituto Superiore di Sanità);
- o) **selezione genetica:** utilizzo preferenziale e regolamentato di riproduttori con caratteri di resistenza alla scrapie classica;
- p) **controllo ufficiale:** qualsiasi forma di controllo eseguita dall'autorità competente per le attività previste dal presente Piano;
- q) **pascolo:** luogo o terreno di proprietà o comune, delimitato o privo di barriere fisiche, all'interno del quale capi ovini convivono in promiscuità.

MODALITÀ OPERATIVE

L'incremento della resistenza genetica alla scrapie nella popolazione ovina regionale viene realizzato attraverso:

- a) l'incremento della frequenza dell'allele ARR ottenuto tramite selezione e disseminazione di riproduttori resistenti;
- b) la progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ;
- c) l'eliminazione dell'allele VRQ tramite il divieto di utilizzo di riproduttori portatori di tale allele.

I - GENOTIPIZZAZIONI

Capi soggetti a genotipizzazione

L'allevatore deve provvedere a far sottoporre a prove di genotipizzazione tutti i maschi in età riproduttiva ed agnelli ed agnelloni che intenda candidare alla quota di rimonta, prima dell'impiego come riproduttori. Sono esclusi quindi gli agnelli e gli agnelloni il cui destino è la macellazione.

I capi soggetti a genotipizzazione devono preliminarmente essere identificati e registrati in BDN ai sensi Regolamento (CE) 21/2004 e s.m.i..

Per l'identificazione degli agnelli ed agnelloni che l'allevatore intende testare per destinarli alla quota di rimonta qualora idonei alla riproduzione, il medesimo può optare per la "*Procedura per l'ordine degli identificativi per animali da sottoporre a genotipizzazione per il Piano di selezione genetica*", come previsto dalla PARTE A dell'Allegato II del D.M. 25.11.2015.

La genotipizzazione di riproduttori di sesso femminile può essere autorizzata dal Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente esclusivamente per la costituzione di Gruppi di Monta e limitatamente a:

- greggi iscritte al LG o al RA;
- greggi di razze che hanno per loro natura un livello di resistenza basso (scarsa diffusione dell'allele ARR all'interno della razza) o di razze autoctone a rischio di estinzione.

L'autorizzazione da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente potrà essere rilasciata a seguito di documentata verifica dell'idoneità delle strutture di allevamento, della gestione controllata dei riproduttori e della riproduzione ed a verifica periodica (almeno annuale) della corretta tenuta dei registri di stalla e della identificazione individuale dei capi.

Esecuzione prelievo materiale biologico e laboratori di riferimento

Nelle aziende ad elevato merito genetico il prelievo **ufficiale è eseguito da medici veterinari e/o personale tecnico appartenente ad Associazioni di categoria degli allevatori.**

Le Associazioni di categoria per l'esecuzione delle analisi di genotipizzazione sul prelievo ufficiale eseguito nelle aziende ad elevato merito genetico, si avvalgono di laboratori riconosciuti ed autorizzati dal Ministero della Salute.

Negli altri allevamenti commerciali il prelievo di sangue necessario per l'esecuzione delle analisi genetiche di cui al presente Piano è eseguito da un medico veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente.

Una volta effettuata la registrazione su SANAN, i prelievi eseguiti nelle aziende commerciali sono inviati al laboratorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT) o, nell'eventualità di situazioni di inattività temporanea o permanente dello stesso, ad un laboratorio degli IIZZSS a tal fine riconosciuti ed autorizzati dal Ministero della Salute.

I campioni prelevati nelle aziende ad elevato merito genetico e negli altri allevamenti commerciali dovranno essere accompagnati al laboratorio dalla scheda conforme all'allegato III del D.M. 25/11/2015.

I laboratori devono emettere rapporto di prova al massimo entro 15 giorni lavorativi dal momento dell'accettazione dei campioni, salvo si tratti di analisi che presentano anomalie o particolarità di esecuzione.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente provvede a inserire i risultati delle genotipizzazioni effettuate in SANAN ed a comunicarli agli allevatori, unitamente a brevi istruzioni circa l'utilizzo dei genotipi rilevati, eventualmente allegando la Tabella A di seguito riportata.

In attesa della piena operatività della BDNSG, come previsto dalla nota del Ministero della Salute prot. 0025092-03/11/2017-DGSAF-MDS-P, i laboratori riconosciuti ed autorizzati dal Ministero della Salute, direttamente o per il tramite di Asso.Na.Pa., comunicano tempestivamente e comunque con cadenza almeno mensile agli allevatori, alla BDNSG e all'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale Toscano c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT-OEVR) gli esiti delle prove di genotipizzazione dei capi iscritti a LG e al RA.

Tali esiti, approntati in apposito file adatto all'upload in BDN, saranno trasmessi dall'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale toscano c/o l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Lazio e della Toscana (IZSLT-OEVR) con cadenza mensile ad un referente dell'AUSL competente per territorio, che ne curerà l'upload in BDN.

Il flusso dati è riportato nei diagrammi n° 1 e n° 2.

II - CLASSIFICAZIONE, UTILIZZO, MOVIMENTAZIONE ED ELIMINAZIONE DEI RIPRODUTTORI

Gli animali destinati alla riproduzione sono classificati nelle seguenti classi di resistenza:

- a) riproduttori resistenti omozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in omozigosi (ARR/ARR);
- b) riproduttori resistenti eterozigoti: montoni e pecore recanti l'allele ARR in eterozigosi e privi dell'allele VRQ (ARR/ARQ; ARR/AHQ; ARR/ARH; ARR/ARK);
- c) riproduttori suscettibili: montoni e pecore privi dell'allele ARR e dell'allele VRQ.

I montoni e le pecore che presentano l'allele VRQ devono essere macellati o castrati entro 30 giorni dalla notifica del genotipo all'allevatore. Gli animali macellati sono soggetti a indennizzo ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione.

Negli allevamenti soggetti a Piano e salvo particolari esigenze di salvaguardia di *razze ovine a rischio*, gli ovini potranno essere destinati alla riproduzione conformemente a quanto riportato nella seguente Tabella A.

I montoni eterozigoti resistenti e suscettibili (privi dell'allele VRQ) potranno essere indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivanti dalla macellazione, solo previa preventiva specifica autorizzazione ministeriale.

La movimentazione di animali tra greggi con livello di certificazione noto è possibile solo se i riproduttori introdotti migliorano o non modificano il livello di certificazione del gregge che riceve gli animali.

In attesa del completamento delle operazioni di genotipizzazione e attribuzione del livello di certificazione alle greggi da parte del Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente, gli allevamenti il cui livello di certificazione genetica non è noto possono acquistare solo arieti omozigoti resistenti in possesso del certificato di genotipizzazione, ed anche eterozigoti resistenti per le *razze ovine a rischio*, in tal caso con modalità condivise con la Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I, parte D, punto 3 del D.M. 25/11/2015.

Altresì l'introduzione in un allevamento di femmine da riproduzione è possibile se provenienti da greggi con Livello di certificazione pari o superiore, salvo l'introduzione di femmine genotipizzate eterozigoti resistenti in greggi di livello II-a o II-b, senza alcuna modificazione del livello di certificazione raggiunto, e salvo femmine omozigoti resistenti in qualsiasi allevamento indipendentemente dal livello sanitario dell'allevamento di origine, ed anche eterozigoti resistenti per le *razze ovine a rischio*, in tal caso con modalità condivise con la Commissione Nazionale di Coordinamento di cui all'allegato I, parte D, punto 3 del D.M. 25/11/2015.

Tabella A*

classe montoni	Possibilità di movimentazioni verso	Possibilità di utilizzo come riproduttori
resistenti omozigoti (ARR/ARR)	tutti	sempre
resistenti eterozigoti (ARR/---)	- fino al 27/01/2021: verso allevamenti di 3° o 4° livello (greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori) - dopo il 27/01/2021: divieto di movimentazione salvo verso macello	negli allevamenti commerciali: fino al 27/01/2021. Entro tale data dovranno essere esclusi dalla riproduzione, ovvero castrati o macellati negli allevamenti a elevato merito genetico: fino al 27/01/2023. Entro tale data dovranno essere esclusi dalla riproduzione, ovvero castrati o macellati
suscettibili (senza ARR e VRQ)	solo macello	fino al 27/01/2019. Entro tale data dovranno essere esclusi dalla riproduzione, ovvero castrati o macellati
suscettibili portatori di VRQ	nessuno	mai: devono essere immediatamente esclusi dalla riproduzione, ovvero castrati o macellati

* si legga in parallelo con Tabella B

Pertanto:

- dal 27/01/2019 dovranno essere esclusi dalla riproduzione e quindi castrati o macellati anche tutti gli ovini con genotipo suscettibile (ovvero privi dell'allele di resistenza ARR);
- dal 27/01/2021 dovranno essere esclusi dalla riproduzione e quindi castrati o macellati anche tutti gli ovini con genotipo resistente eterozigote (ovvero con un solo allele ARR) ancora presenti negli allevamenti commerciali;
- dal 27/01/2023 dovranno essere esclusi dalla riproduzione e quindi castrati o macellati anche tutti gli ovini con genotipo resistente eterozigote (ovvero con un solo allele ARR) ancora presenti negli allevamenti di elevato merito genetico.

III - CERTIFICAZIONE GENETICA DELLE GREGGI

Ad ogni allevamento è attribuito un Livello di Certificazione in base al grado di resistenza genetica alla scrapie degli arieti che lo compongono.

I livelli di certificazione genetica sono riportati in Tabella B.

Tabella B

LIVELLO DI CERTIFICAZIONE GENETICA NAZIONALE (D.M. 25/11/2015)	DESCRIZIONE	LIVELLO DI CERTIFICAZIONE GENETICA COMUNITARIA (Reg. 630/2013/EU)
I	Greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o che da almeno 10 anni abbiano utilizzato per la monta esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR	I
II-a	greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 6 anni	II
II-b	greggi che impiegano esclusivamente arieti ARR/ARR da almeno 3 anni	II
III	greggi in cui si utilizzano esclusivamente arieti con almeno un ARR	nessuno
IV	greggi che non ottemperano ai requisiti dei livelli superiori	nessuno

Il raggiungimento del Livello I determina la sospensione delle genotipizzazioni mentre il raggiungimento del Livello IIa consente la sospensione delle genotipizzazioni.

In entrambi i casi continueranno ad essere determinati i genotipi dei riproduttori maschi venduti da vita.

IV - COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DELL'AZIENDA USL

Il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente:

- registra in SANAN/BDN i genotipi degli animali testati;
- emette i certificati di genotipo conformemente a quanto registrato in SANAN/BDN;
- registra in SANAN/BDN e aggiorna il livello di certificazione genetica delle aziende/greggi ad ogni variazione dello stesso;
- dispone l'eliminazione o la castrazione dei soggetti con genotipo indesiderato o non idoneo alla riproduzione.

L'aggiornamento del Livello di certificazione del gregge in SANAN/BDN è effettuato a seguito della verifica del genotipo di tutti i montoni utilizzati in allevamento e delle nuove genotipizzazioni eventualmente eseguite:

- in occasione delle profilassi di stato;
- sulle rimonte (su richiesta dell'allevatore);
- in occasione di controlli aggiuntivi programmati dall'Azienda USL competente;
- ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità a giudizio del Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente.

In fase di conferma/validazione del Modello 4 elettronico il medico veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente, inserisce obbligatoriamente nel riquadro E - Attestazioni Sanitarie - il livello di certificazione genetica dell'allevamento, ad eccezione delle aziende/allevamenti non commerciali (produzione da autoconsumo).

Nel caso di condizioni di promiscuità o pascolo, il Servizio Veterinario dell'Azienda USL territorialmente competente autorizza la convivenza dei capi solo con greggi di pari livello di certificazione.


Diagramma n° 1**FLUSSO DATI PER PRELIEVO AD OPERA DEI
medici veterinari dell'Azienda USL territorialmente competente**

Diagramma n° 2

**FLUSSO DATI PER PRELIEVO AD OPERA DEI
medici veterinari / personale tecnico ASSONAPA (ARAT)**

